COMMISSIONE V

DIFESA

I.

SEDUTA DI VENERDÌ 24 SETTEMBRE 1948

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 2

Sui lavori della Commissione:

ARATA 2
PRESIDENTE 2
CODACCI PISANELLI 2

Disegno di legge (*Discussione*):

Composizione della Commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della carta d'Italia (67) 2

PRESIDENTE 2, 4
CARRON, *Relatore* 2
GUADALUPI 3, 4, 5
COPPI ALESSANDRO 3
ARATA 4
SPIAZZI 4
VALENTI 4, 5
TOLLOY 5
CARIGNANI. 5
GEUNA 5
PIETROSANTI 5

Votazione segreta:

PRESIDENTE 5

Disegno di legge (*Discussione*):

Aumento del limite massimo di spesa per i funerali dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'arma dei carabinieri deceduti in servizio (68) . . . 5

PRESIDENTE 5, 6, 7, 8, 9
GEUNA, *Relatore* 5, 6, 7, 8
SEMERARO SANTO 6

PAG.

GUADALUPI 6, 7, 9
BETTIOL FRANCESCO 6, 8
MATTEI 6, 7, 8
SPIAZZI 6
SALIZZONI 6
GUERRIERI 7
VALENTI 8
CODACCI PISANELLI 8, 9
ROSELLI 9
MIEVILLE 9
VOCINO 9
ARATA 9
VALANDRO GIGLIOLA 9

Votazione segreta:

PRESIDENTE 9

Disegno di legge (*Discussione*):

Soppressione dell'Unità aerea (69) . . . 9

PRESIDENTE 9, 10
MARZAROTTO, *Relatore* 9

Votazione segreta:

PRESIDENTE 10

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Modifiche alla composizione delle Commissioni esaminatrici per l'ammissione nella carriera della giustizia militare (90) 10

PRESIDENTE 10

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Nuove misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico (91) 10

PRESIDENTE 10

La seduta comincia alle 9,10.

Sono presenti:

Arata, Bettiol Francesco Giorgio, Biagioni, Bosco Lucarelli, Bottonelli, Carignani, Carron, Chatrian, Codacci Pisanelli, Coppi Alessandro, Geuna, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Latorre, Marzarotto, Mattei, Mieville, Pietrosanti. Pratolongo, Roselli, Salizzoni, Semeraro Santo, Spiazzi, Tolloy, Valandro Gigliola, Valenti, Vocino e Zaccagnini.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Azzi e Bazoli.

Sui lavori della Commissione.

ARATA. Vorrei fare un'osservazione che riguarda il primo disegno di legge in discussione come del resto gli altri. Vorrei segnalare l'opportunità che, quando noi discutiamo disegni di legge che già furono discussi dalla competente Commissione legislativa del Senato, fossimo in possesso anche dei resoconti delle sedute della Commissione legislativa stessa. Infatti, ci possiamo trovare in presenza di deliberazioni di cui non sia facile comprendere le ragioni, senza l'ausilio dei resoconti. Conoscendo invece, il percorso logico che la Commissione ha seguito per giungere ad una deliberazione, sarebbe facilitato e affrettato lo svolgimento dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Dirò anzitutto che i relatori già consultano i resoconti del Senato e sono pronti a dare spiegazioni. Comunque, mi riservo di chiedere questi resoconti e, soprattutto, di chiedere se questo criterio sarà seguito da tutte le Commissioni. Risponderò, quindi, nella prossima seduta.

CODACCI PISANELLI. In genere, per quanto riguarda i resoconti delle sedute pubbliche del Senato, essi sono a disposizione nel nostro archivio. Ritengo che anche quelli delle Commissioni siano a nostra disposizione come tutti gli altri del Senato.

Discussione del disegno di legge: Composizione della Commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della carta d'Italia. (67).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge già approvato dalla competente commissione legislativa del Senato: « Composizione della Commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della Carta d'Italia ».

Invito il relatore onorevole Carron a svolgere la sua relazione

CARRON, *Relatore*. Onorevoli Colleghi! Con regio decreto 5 marzo 1911 venne istituita una Commissione per la revisione toponomastica della Carta d'Italia, con sede presso l'Istituto geografico militare di Firenze.

Inizialmente i membri della Commissione erano tre, che poi – con regi decreti successivi – vennero aumentati fino ad undici, includendosi fra essi un delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed un delegato del Ministero dell'interno.

Per i noti eventi bellici, i lavori della predetta Commissione rimasero sospesi per parecchi anni.

Tempo addietro, l'Istituto geografico militare faceva presente al Ministero della difesa la necessità che la sopraddetta Commissione riprendesse a funzionare completamente, soprattutto perché esso Istituto doveva attendere ad importanti lavori di interesse nazionale oltre che militare, e si sarebbe trovato tra non molto a dover risolvere delicati problemi riguardanti la toponomastica di alcune zone (quali la Val d'Aosta, la Venezia Tridentina, il Friuli e la Venezia Giulia) ove, per ragioni politiche, furono decretate alterazioni di nomi o adottati nuovi toponomi. E lo stesso Istituto faceva presente al Ministero della difesa l'opportunità di modificare la costituzione della sopraddetta Commissione, nel senso di designare i membri, non nominativamente, ma in funzione delle cariche rivestite in modo da avere la garanzia della specifica competenza e da ridurre l'inconveniente di dover frequentemente emanare decreti di nomina o di sostituzione.

Per aderire alla richiesta, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 7 luglio 1948, decideva di inoltrare al Senato il relativo progetto di legge.

Il progetto governativo subiva, da parte della quarta Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica, alcuni emendamenti ed aggiunte.

Gli emendamenti riguardano le lettere *a*) e *b*) del quarto capoverso, per la parte riguardante le regioni e le provincie.

Il progetto governativo recava:

a) Il Direttore dell'Istituto degli studi dell'Alto Adige od un suo delegato;

b) il Direttore del Centro studi alpini di Trento od un suo delegato.

Avendo fatto notare il senatore relatore che tanto l'Istituto degli studi dell'Alto Adige, quanto il Centro studi alpini di Trento avevano cessato di esistere, la Commissione e-

mendava i due commi sopra citati nel modo seguente:

a) il presidente della Giunta provinciale di Bolzano od un suo delegato.

b) il presidente del Consiglio provinciale di Trento od un suo delegato.

In tal modo, oltre a tutto, la composizione della Commissione in discussione veniva di molto democratizzata per quanto riguarda la regione del Trentino-Alto Adige.

Le altre aggiunte sono le seguenti: per la parte generale, si introdusse (al secondo comma del terzo capoverso) il Direttore dell'Istituto idrografico della Marina od un suo delegato; per la parte riguardante specificatamente le regioni e le provincie si introdussero, alle lettere *c*) e *d*) del 4° capoverso:

c) il presidente della Giunta regionale per la Valle d'Aosta od un suo delegato;

d) il rappresentante della Deputazione regionale di storia patria.

Ritengo che le aggiunte siano necessarie sia per quanto riguarda il direttore dell'Istituto idrografico della Marina, sia per quanto riguarda il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta e il rappresentante della Deputazione regionale di storia patria.

In tal modo, potranno essere sentiti, volta a volta, i competenti locali.

Faccio notare, però, la necessità di modificare la lettera *b*) del quarto capoverso, come ci è stata trasmessa dal Senato della Repubblica. Detta lettera deve essere modificata nel modo seguente: *b*) il Presidente della Giunta provinciale di Trento od un suo delegato.

Questo perché – altrimenti – si verrebbe a creare una diversità fra Trento e Bolzano, diversità che non ha nessuna ragione di essere.

Inoltre, faccio notare che il progetto governativo veniva accompagnato al Senato da una relazione in cui si parlava di « delicati problemi riguardanti la toponomastica » anche della « frontiera orientale ». Ora, la IV Commissione (Difesa) del Senato della Repubblica non tenne conto di cotesta zona in situazione particolarmente delicata. Si tenga presente che le provincie di Gorizia e di Udine non possono essere rappresentate, nella Commissione per la toponomastica, nè dal Direttore dell'Istituto di geografia dell'Università (che nel caso specifico avrebbe la sua sede a Trieste, fuori, per il trattato di pace, dal territorio nazionale), nè dal Direttore del centro studi regionali (pure inesistente nella zona).

Per ovviare a cotesta deficienza del disegno di legge, propongo che vengano inserite, nel 4° capoverso, le seguenti aggiunte:

b-bis) il Capo dell'Amministrazione provinciale di Gorizia od un suo delegato.

b-tris) il Capo dell'Amministrazione provinciale di Udine od un suo delegato.

Tali dizioni ritengo necessarie in quanto ancora non sappiamo come si chiameranno coloro che saranno a capo delle Amministrazioni provinciali. E ritengo necessario inserire un rappresentante per ciascuna delle due provincie, perché esse hanno differenti problemi di toponomastica, riferentisi alle diverse caratteristiche linguistiche della provincia di Udine, con toponomi di lingua tedesca, e della provincia di Gorizia, con toponomi di lingua slava.

GUADALUPI. Secondo quanto il relatore ha detto e secondo quanto si legge nella stessa relazione della Commissione del Senato, il motivo principale per cui si è arrivati a questa composizione della Commissione sarebbe rappresentato dalla necessità di migliorarne il funzionamento e di elevare al rango di componenti della Commissione stessa persone tecniche e competenti, non in funzione personale ma in funzione rappresentativa di determinati organi.

Ora, a me pare che quando nel disegno di legge si parla tra i tanti membri anche del Presidente delle Società geografica italiana o di un suo delegato, si dovrebbe precisare la qualifica di tale delegato, in quanto il Presidente la cui competenza è indiscutibile – potrebbe anche delegare una persona incompetente. Ciò andrebbe contro uno degli scopi del disegno di legge che è quello di assicurare la preparazione tecnica dei componenti la Commissione.

Penso, perciò, che sia opportuno specificare entro quali limiti di competenza debba avvenire questa delega.

COPPI ALESSANDRO. L'osservazione fatta dal collega è, in apparenza, più che legittima, ma non altrettanto mi sembra dal punto di vista concreto.

Si dice, infatti, che devono far parte delle Commissioni determinate persone o loro delegati. Naturalmente questi delegati saranno scelti con un determinato criterio. Noi dobbiamo pensare che i titolari si faranno rappresentare da persone competenti.

D'altra parte, da un punto di vista giuridico, come potremmo noi, in termini precisi, fissare una norma relativamente alla nomina di questi delegati ?

Per queste ragioni, quantunque l'osservazione del collega che mi ha preceduto abbia la sua importanza, ritengo che non vi siano motivi di preoccupazione per una pro-

babile incompetenza dei delegati; anzi c'è da credere che i delegati saranno persone più competenti della generalità dei deleganti.

ARATA. Vorrei un chiarimento: nel caso specifico di coloro che ricoprono una certa carica, chi è il titolare? È il Presidente o è il suo delegato? E il delegato viene nominato *una tantum* oppure viene nominato volta per volta?

SPIAZZI. Anche io sono del parere che chi manda il delegato avrà tutto l'interesse di scegliere una persona competente.

Comunque, se si vuole specificare, basterà aggiungere: « od un delegato competente ».

VALENTI. A quanto ha detto l'onorevole Coppi vorrei aggiungere una sola osservazione: che nel testo legislativo non possiamo diffonderci in queste precisazioni. Sarebbe offensivo per le persone e, inoltre, non gioverebbe allo scopo che ci proponiamo.

Intanto, mi pare che per il rispetto verso la persona del Capo della provincia noi dobbiamo presumere una competenza. Sarebbe troppo grave che colui il quale rappresenta tutta una provincia non abbia una competenza. Può darsi anche che non l'abbia, ma allora sovviene perfettamente la dizione: « od un suo delegato », il quale delegato verrà scelto naturalmente con garanzia di competenza.

Per quanto riguarda il quesito se si debba stabilire che questa delegazione è fatta una volta tanto o per sempre, la legge non vieta nulla: il delegato potrà essere nominato una volta tanto oppure di volta in volta, e sarà ancora meglio; ma dobbiamo lasciare questa facoltà al titolare.

Vorrei anche aggiungere che la dizione « Capo dell'amministrazione provinciale » è impropria ma è necessaria, in questo momento, perché non esistono i Consigli provinciali.

È ovvio che oggi il Capo dell'amministrazione provinciale è il Capo della deputazione provinciale, ma in seguito sarà il Capo del Consiglio provinciale.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione dell'articolo unico nel testo modificato dal relatore, così formulato:

La Commissione permanente incaricata di dirigere il lavoro per la revisione toponomastica della Carta d'Italia, di cui al regio decreto 5 marzo 1911 e successive modificazioni, è composta come segue:

Presidente:

il direttore dell'Istituto Geografico Militare.

Membri:

il Presidente del Comitato nazionale per la geografia del Consiglio nazionale delle ricerche od un suo delegato;

il Direttore dell'Istituto idrografico della Marina od un suo delegato;

il Presidente del Touring Club Italiano od un suo delegato;

il Presidente del Comitato scientifico del Club Alpino Italiano od un suo delegato;

il Presidente della Società Geografica Italiana od un suo delegato;

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

un rappresentante del Ministero dell'interno.

Per la parte che riguarda la loro regione o provincia:

a) il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano od un suo delegato;

b) il Presidente della Giunta provinciale di Trento od un suo delegato;

c) il capo dell'Amministrazione provinciale di Gorizia o un suo delegato;

d) il capo dell'Amministrazione provinciale di Udine o un suo delegato;

e) il Presidente della Giunta regionale per la Valle d'Aosta od un suo delegato;

f) un rappresentante della Deputazione regionale di storia patria;

g) i direttori degli Istituti di Geografia delle Università o loro delegati;

h) i direttori di Centri studi regionali o loro delegati.

Segretario:

un funzionario od un ufficiale dell'Istituto geografico militare, di grado non superiore al settimo.

GUADALUPI. Propongo il seguente emendamento:

Alle lettere *a*), *c*), *d*), del testo modificato dal relatore sostituire le seguenti altre:

a) Il Presidente della deputazione provinciale di Bolzano od un suo delegato;

c) Il Presidente della deputazione provinciale di Gorizia od un suo delegato;

d) Il Presidente dell'amministrazione provinciale di Udine od un suo delegato.

Le modificazioni che ho proposto rispondono alla necessità di definire le persone giuridiche secondo la legge in vigore, cioè la legge del 1944. In seguito si potranno mutare le denominazioni.

VALENTI. Faccio rilevare all'onorevole Guadalupi che la dizione « Presidente della

Deputazione Provinciale » ci assicura che membro della Commissione sarà sempre il rappresentante del potere esecutivo: il che non credo sia ciò che vogliamo.

GUADALUPI. Ritengo che la designazione del Capo dell'amministrazione provinciale ci impegni troppo per l'avvenire.

TOLLOY. Dato che l'attuale denominazione del Capo dell'amministrazione provinciale è quella di « Presidente della Deputazione provinciale » sono d'accordo con l'onorevole Guadalupi.

CARIGNANI. Desidero dire soltanto che l'onorevole Guadalupi formalmente ha ragione: le leggi si fanno in un determinato momento storico, in relazione agli istituti fondamentali fissati già in leggi precedenti. Ma, giuridicamente, stabilire una formula che potrebbe domani dar luogo ad una revisione non mi sembra opportuno.

Per questa ragione sono favorevole al testo emendato dal relatore.

GEUNA. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Carignani perché ritengo preferibile nel designare il rappresentante provinciale attenerci alle sue funzioni indipendentemente dal nome dell'organo che presiede.

PIETROSANTI. Propongo che si dica, invece di «Capo dell'Amministrazione provinciale », « legale rappresentante dell'Amministrazione provinciale ».

In una dizione di questo genere resta compreso o il Capo della provincia o il Commissario o, eventualmente, il Presidente della deputazione provinciale: chi, cioè sarà il Capo in un determinato momento.

VALENTI. All'onorevole Pietrosanti faccio rilevare che non possiamo accettare la dizione « rappresentante legale » perché può comprendere persone che non sono o possono non essere il Presidente della deputazione provinciale o il Presidente dell'amministrazione provinciale o del consiglio provinciale. Se vogliamo che ci sia il rappresentante della Provincia esso non può essere che o il Presidente del Consiglio provinciale o il Presidente della deputazione. Se diciamo « rappresentante legale » possiamo indicare anche il Segretario o qualsiasi altra persona; il che è contrario a quanto vogliamo statuire.

PRESIDENTE. Onorevole Guadalupi mantiene il suo emendamento?

GUADALUPI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Pietrosanti?

PIETROSANTI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori, l'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'articolo unico del disegno di legge .

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Discussione del disegno di legge: Aumento del limite massimo di spesa per i funerali dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri deceduti in servizio. (68).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Aumento del limite massimo di spesa per i funerali dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri deceduti in servizio. Ricordo che questo disegno di legge è stato già approvato dal Senato.

Invito il relatore onorevole Geuna, a svolgere la sua relazione.

GEUNA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il Senato, dopo averlo approvato, ha trasmesso alla Camera dei deputati il sopra citato disegno di legge – presentato dal Ministro della difesa di concerto coi Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro – relativo all'aumento del limite massimo di spesa per i funerali dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri deceduti in servizio.

Il 2° comma del paragrafo 397 del Regolamento generale per l'Arma dei carabinieri – approvato con regio decreto 24 dicembre 1911 – stabilisce il limite massimo di spesa in lire 75 per i funerali dei sottufficiali o militari di truppa dell'Arma, deceduti in servizio.

In rapporto alla svalutazione della moneta in questi ultimi anni, si è aumentato il suddetto limite a lire 8.000, con decorrenza dal 1° ottobre 1946.

Rendendosi necessario sanzionare formalmente tale aumento, è stato predisposto il presente provvedimento sotto forma di disegno di legge onde consentirne la retroattività.

Il suddetto adeguamento è già stato del resto effettuato – nella eguale misura – con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, per i funerali dei sottufficiali e militari di

truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, deceduti in servizio.

In considerazione dei detti rilievi ho l'onore, onorevoli colleghi, di proporvi l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico.

SEMERARO SANTO. Io trovo assolutamente inadeguata la cifra stabilita per la spesa dei funerali dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri deceduti in servizio. Come sindaco di un paese, ho avuto occasione di constatare che la cifra di lire 8.000 non è sufficiente per pagare il funerale di un carabiniere caduto in servizio. Bisogna portare tale cifra ad almeno 16.000 lire, tenendo presente che la sola cassa costa dalle 8 alle 10 mila lire.

GUADALUPI. Concordo con l'onorevole Semeraro.

LA TORRE. Mi associo.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. A me pare che quanto ha detto l'onorevole Semeraro abbia fondamento. Il rapporto da lire 75 a lire 8.000 accennato dal relatore potrebbe avere significato se il valore della moneta non fosse quello che è attualmente. Bisogna almeno raddoppiare la cifra proposta.

Vorrei poi chiedere se il rimborso delle spese del funerale va fatto alla famiglia del defunto o alle Amministrazioni che debbono provvedere, perché su questo punto la formulazione dell'articolo non mi pare chiara.

PRESIDENTE. Per quanto ha detto l'onorevole Bettiol nella prima parte del suo intervento, lo prego di formulare un regolare emendamento. Per la seconda parte risponderà il relatore.

GEUNA, *Relatore*. Il regolamento dell'Arma dei carabinieri, al paragrafo 347, prevede che in caso di morte di un militare in caserma, in ospedale civile ovvero in casa privata, quando il deceduto non abbia persona di sua famiglia in grado di adempiere agli incombenti prescritti dal regolamento di disciplina, gli incombenti sono eseguiti per cura del comandante locale dell'Arma o del comandante della legione.

Lo stesso articolo al secondo comma precisa come spetti al comandante di disporre per la sepoltura, tenuto presente che i funerali dei militari di truppa o dei sottufficiali non possono mai importare una spesa maggiore di lire 75, a meno che la famiglia non concorra con somma maggiore.

Anche nel secondo comma dell'articolo succitato è dato rilievo che in ogni caso, cioè anche se le famiglie dei militari deceduti possono concorrere con somme maggiori, le spese dei funerali a carico dello Stato debbano comunque limitarsi a quelle previste.

Premesso come non sia da porre in dubbio che lo Stato debba assumersi l'intero carico delle spese funerarie, di cui trattasi, si capisce che la somma di lire 8.000, prevista dal disegno di legge, rappresenta l'importo della spesa che le legioni sono costrette a sostenere nei casi in questione, tenuto conto della svalutazione della lira.

È vero che le otto mila lire non rappresentano un adeguamento alle 75 lire del 1911; però l'Arma dei carabinieri ha sempre provveduto, o con propri fondi di riserva o per iniziativa di comandanti o di colleghi del deceduto, ad integrare, nei casi verificatisi, la cifra autorizzata, per non far ricadere il peso sulla famiglia.

Mi sono preoccupato di sentire la risonanza nell'ambiente dei carabinieri di questo provvedimento ed ho constatato che è invalsa finora questa consuetudine.

Per noi un carabiniere caduto per il compimento del proprio dovere, merita l'attenzione di un'Assemblea legislativa; però, nel quadro nazionale, in cui si agitano problemi riguardanti milioni di disoccupati e centinaia di migliaia di casi di pensioni di guerra, la questione specifica, che si riferisce alla media di 10-15 casi all'anno (quindi incidenza economica limitata, a parte il valore morale) è di portata quasi insignificante.

Quindi, dato che la stessa Arma dei carabinieri è disposta ad integrare con sacrificio proprio, sino a raggiungere la cifra di spesa necessaria, ritengo che le otto mila lire, anche se insufficienti, abbiano ragione di essere accettate.

MATTEI. Proprio perché si tratta di pochi casi all'anno e tenuto conto che le 75 lire del 1911 corrispondono a 25-30 mila lire di oggi, propongo formalmente che la cifra di otto mila lire sia elevata almeno a 25 mila.

SPIAZZI. Aderisco alla proposta del collega Mattei, tenuto conto che, trattandosi di pochi casi, l'onere non è eccessivo.

SALIZZONI. Domando se, in caso di aumento dell'onere, occorra sentire il parere della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. È chiaro che non può essere messo in votazione un aumento dell'onere, senza la presenza dei rappresentanti della Sottocommissione finanze e tesoro. Questo è stabilito espressamente dal Regolamento.

VALENTI. Siamo d'accordo che nè le otto mila, nè le 16 mila costituiscono una somma adeguata; forse occorrerebbero 30 mila lire a coprire le spese funerarie. Ma io ritengo che non si tratti, nel nostro caso, di prevedere l'intera spesa, ma di concedere un contributo.

Faccio ancora presente che la modifica ad un disegno di legge, già approvato dal Senato, ne comporta il ritorno al Senato stesso.

D'altro canto, il relatore afferma che l'Arma ritiene essere le 8 mila lire convenientemente adeguate alla esigenza.

Dalla stessa relazione risulta che anche per i sottufficiali e gli agenti della pubblica sicurezza un particolare provvedimento ha portato il contributo ad 8 mila lire; non ritengo sia il caso di stabilire un trattamento diverso.

Quindi, pur col più grande rispetto per il carabiniere caduto nel compimento del proprio dovere, nell'esercizio della sua attività di tutore dell'ordine, per tutte le considerazioni già svolte, oltre quelle espresse dal Presidente, prego i colleghi di ritirare la proposta di aumento.

Proporrei, peraltro, di formulare la raccomandazione che, nel quadro delle leggi che cercheranno in futuro di adeguare i compensi, con riferimento anche alla legge di pubblica sicurezza, si veda se non sia il caso di aumentare congruamente questo contributo.

GUADALUPI. Ogni qualvolta accade una disgrazia di questo genere, nelle diverse stazioni, i carabinieri, per quello spirito di solidarietà di cui sono sempre animati, sono portati a dare un contributo per la creazione di questi fondi; ma noi non vediamo la ragione perché si debba incidere sul bilancio di ciascun carabiniere.

Quindi, manteniamo la nostra proposta, alla quale non va data alcuna interpetrazione demagogica, e crediamo che l'onorevole Mattei vi si associ.

MATTEI. L'onere incide in misura talmente piccola sul bilancio dello Stato e questo riconoscimento è così doveroso, che io mantengo l'emendamento presentato.

PIETROSANTI. Dovremmo allora rivedere anche il provvedimento riguardante la pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Prego il Relatore di esprimere il suo parere.

GEUNA, *Relatore*. Faccio presente che è l'Arma, come comando, che provvede al trasporto della salma o con propri automezzi o con altri. Le spese incontrate sono eventualmente sostenute dai Comandi di legione coi fondi di riserva; cioè, è lo Stato stesso che provvede, attraverso le Legioni dei carabinieri. Se poi i carabinieri, per spirito di fratellanza o di corpo, intervengono ad integrare la spesa, questo è un atto di solidarietà volontario.

Un aumento per l'Arma dei carabinieri comporterebbe di colpo la richiesta di aumento anche per il Corpo di pubblica sicurezza.

L'Arma dei carabinieri, senza incidere sui fondi dei carabinieri, facendo delle economie o attingendo da altre sue possibilità provvede a che un deceduto in servizio abbia la sepoltura che decorosamente gli è dovuta. Questo l'ho appreso dalla viva voce di comandanti superiori dell'Arma.

Pur apprezzando, quindi, moltissimo il valore delle proposte dei colleghi, alle quali dal punto di vista morale anche io mi associo, debbo insistere perchè sia accettato il testo del disegno di legge senza modificazioni.

PRESIDENTE. Dopo questi chiarimenti del relatore, chiedo all'onorevole Mattei se intende mantenere il suo emendamento.

MATTEI. Vorrei mantenerlo, dato il rapporto del valore delle 75 lire del 1911 con il valore della lira attuale. Quindi o questo contributo c'è o è l'Arma che provvede alle spese per tutto l'importo. Io avevo fatto la mia proposta di 25 mila lire perché, dato che i casi sono molto limitati, e tenuto presente che si tratta di un giusto riconoscimento verso l'Arma dei carabinieri, non credevo che questo fosse eccessivo. Quindi sono costretto a mantenere l'emendamento presentato.

GUERRIERI FILIPPO. Vorrei fare una domanda: che cosa accade per le guardie di finanza che cadono in servizio? Anche per le spese dei loro funerali è stabilito un contributo o pensa l'Amministrazione?

GEUNA, *Relatore*. Non ho elementi precisi per poterle rispondere.

PRESIDENTE. La Commissione di Difesa non ha nessuna competenza per quanto concerne la Guardia di finanza, che non fa parte delle forze della difesa.

GUERRIERI FILIPPO. Nell'Esercito, quando muore un soldato, le spese del funerale vanno a carico dell'Esercito? Non credo che ci sia alcun contributo. Quindi sarebbe un trattamento speciale fatto sia per la pubblica sicurezza che per i carabinieri.

PRESIDENTE. Rispondo a titolo personale e non come Presidente della Commissione. Nell'Esercito non c'è nessun onere a

carico. Le singole Amministrazioni provvedono con mezzi propri perché i funerali siano degni.

E, sempre a titolo personale, mi permetto fare un'altra osservazione: Siamo ben certi che quel tale contributo che sempre generosamente viene dato dalle Legioni non sia superiore alla stessa differenza che voi proponete, e che domani, elevando il contributo a 25 mila lire, non scompaia questa solidarietà?

Ed ancora: siamo sicuri che non vengano posti dagli stessi organi di controllo dei vincoli alle Legioni ritenendosi inutile, dopo l'elevazione del contributo, l'intervento dell'Arma?

Comunque, vi faccio presente che se dopo tutte queste considerazioni, gli emendamenti fossero mantenuti, si dovrebbe rinviare l'approvazione di questo disegno di legge perché sarebbe necessaria la presenza della Sottocommissione finanza e tesoro, in quanto non possiamo determinare nessuna variante di oneri a carico del bilancio senza l'intervento della competente Sottocommissione finanze.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Io penso che tutte le considerazioni che sono state fatte e che indubbiamente, specialmente quelle del relatore, hanno un loro fondamento, valevano anche quando è stato fissato il contributo di lire 75. Occorre, quindi, vedere che cosa si faceva a quell'epoca con 75 lire e fare il rapporto esatto del valore della moneta nel 1911 e il valore della moneta nel 1948, poiché tutte le considerazioni cadono di fronte ad una analisi di questo genere. Noi non vogliamo non riconoscere il significato di solidarietà e di parziale rimborso spesa. Siamo d'accordo, ma tutte queste considerazioni valevano anche quando era fissato l'importo di 75 lire quale rimborso o quale compenso parziale delle spese stesse. Nulla è innovato. Quindi io insisto e mantengo il mio emendamento.

VALENTI. Mi permetterei di rilevare che di questo passo, in materia di contributi, entriamo anche nel campo delle pensioni. Le pensioni non rappresentano, indubbiamente, il pane necessario per chi ha compiuto il proprio dovere. Sono sempre un contributo, sia nella nostra, come in tutte le legislazioni. In questo caso, l'indennità che viene passata rappresenterebbe un contributo alle spese derivanti dalla morte. Ora, quando siamo in materia di contributi, non possiamo fare un calcolo di adeguamento rispetto alle 75 lire di una volta, ma dobbiamo tener presente il riflesso morale del provvedimento e il riflesso economico nei confronti delle varie categorie.

Fatto l'aumento con questo criterio, dovremmo trovarci d'accordo anche nell'adeguamento delle pensioni di guerra.

Ripeto che questa somma ha il carattere di un contributo.

GEUNA, *Relatore*. Io sono sensibile alle giuste preoccupazioni dell'onorevole Bettiol; ma, senza entrare nel merito, vorrei far rilevare che anche le pensioni, un tempo, bastavano. Effettivamente, anche se erano a carattere di contributo, noi ricordiamo che allora le pensioni erano sufficienti a far vivere il titolare, mentre oggi, purtroppo, data l'economia poco fiorente, e date altre considerazioni, le pensioni non consentono di vivere e, nonostante la volontà dello Stato, purtroppo le pensioni non hanno lo stesso potere di allora. Non c'è un adeguamento.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Saranno adeguate. È un impegno del Governo.

GEUNA, *Relatore*. La considerazione giusta dell'onorevole Bettiol, che cioè noi dobbiamo preoccuparci di quanto devono rappresentare oggi le 75 lire di allora, è un problema che rimane per tutte le voci del bilancio che abbiamo discusso, e per voci anche più gravi. Quì, peraltro, esiste un organismo che provvede mentre in altri casi non v'è alcun organismo, né dello Stato né privato, che possa provvedere. Quindi, da un punto di vista morale, il nostro caso è meno grave nei confronti di chi subisce un danno ancora maggiore e senza alcun adeguamento.

MATTEI. Trasformo il mio emendamento in raccomandazione.

PRESIDENTE. Le aggiunte al Regolamento, all'articolo 6, contengono al comma 8° questa disposizione: « Se la Commissione competente introduca in un disegno di legge disposizioni che importino nuove entrate e nuove spese (ciò che potrebbe derivare eventualmente da un'approvazione dell'emendamento Guadalupi, Semeraro, Bettiol) deve trasmettere alla Commissione finanza e tesoro il disegno di legge: e dal giorno dell'invio decorreranno i termini di cui ai precedenti commi ».

Ho voluto leggere questa disposizione affinché i presentatori di emendamenti la tengano presente.

CODACCI PISANELLI. Ritengo che si sia anche vincolati dall'articolo 81 della Costituzione. L'emendamento che porta un semplice aumento non può essere da noi approvato, in quanto l'articolo 81, ultimo capoverso dice: « Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte ».

Ora, se vogliamo aumentare questa spesa statale, sia pure di modesta entità, dobbiamo nello stesso tempo indicare i mezzi per farvi fronte.

GUADALUPI. Quando sarà presente la Sottocommissione finanze tesoro indicheremo quale potrà essere l'entrata con cui compensare questa nuova spesa. Pertanto, ci riserviamo di indicare la fonte e manteniamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Desidero ricordare anche che l'articolo 11, delle aggiunte al Regolamento ultimo capoverso, contiene questa disposizione: « Quando il disegno di legge importa un aumento de.l'onere finanziario dello Stato la Commissione è integrata da una Sottocommissione di non più di dodici membri, nominata ogni anno dalla Commissione finanza e tesoro ».

ROSELLI. Faccio osservare che l'articolo, modificato o meno, potrebbe suscitare riserve da parte della Corte dei Conti. Infatti la disposizione è retroattiva; sia dal punto di vista giuridico, perché è una legge che ha un termine anteriore, sia dal punto di vista amministrativo perché l'onere delle 8.000 lire o delle 16.000 lire parte dal 1° ottobre 1946.

CODACCI PISANELLI. Ricordo che questa è una questione interessante che io avevo sollevato in sede di Assemblea Costituente: avevo proposto cioè, che fosse estesa la irretroattività anche alle leggi civili.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento sull'articolo unico.

Ricordo che questo articolo unico è così formulato nel testo approvato dal Senato:

Il limite massimo di lire 75 per i funerali di un sottufficiale o militare di truppa, previsto dal secondo comma del paragrafo 397 del Regolamento generale per l'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, è elevato a lire 8 mila.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° ottobre 1946.

Pongo in votazione l'emendamento, proposto dagli onorevoli Semeraro, Bettiol, Guadalupi e La Torre che eleva il contributo a lire 16 mila.

MIEVILLE. Dichiaro di votare in favore dell'emendamento.

VOCINO. Faccio osservare che, per legge, tutte le spese per chi muore sotto le armi, e soprattutto quando muore nell'adempimento del proprio dovere, sono a carico dello Stato. L'attuale provvedimento ha un puro carattere contabile: una parte di questi denari è pagata su un capitolo, il resto si paga su un altro capitolo. Quindi tutta la discussione mi pare che cada.

Dichiaro, comunque, che voterò contro l'emendamento.

ARATA. Dichiaro di votare contro l'emendamento Semeraro.

VALANDRO GIGLIOLA. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

(*L'emendamento non è approvato*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori, l'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sull'articolo unico del disegno di legge.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti	28
Astenuto	1
Votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	19
Voti contrari	8

(*La Commissione approva*).

Discussione del disegno di legge: Soppressione dell'Unità aerea (69).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca al terzo punto la discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'Unità aerea ».

Il relatore, onorevole Marzarotto ha facoltà di parlare.

MARZAROTTO, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Il 14 settembre 1944 con decreto legislativo luogotenenziale n. 281, su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica di intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro, a decorrere dal 16 ottobre 1943 venne istituita, per esigenze di guerra, l'Unità aerea equiparata a tutti gli effetti alla squadra aerea.

Ritengo opportuno ricordare come la nostra armata aerea, ora purtroppo ridotta ai minimi termini, era a tenore del decreto-legge 2 febbraio 1937, n. 220, convertito in

legge 25 giugno 1937, n. 1501, costituita da 93 gruppi di squadriglie.

L'Unità aerea creata dal decreto del 1944 fu equiparata a tutti gli effetti alla squadra aerea.

Per chiarezza farò presente come un numero variabile di squadriglie le quali formano l'Unità organica fondamentale, formano un gruppo; più gruppi uno stormo; più stormi una brigata; più brigate una divisione; infine squadra e divisione formano le grandi Unità aeree.

L'Unità aerea del 1944 dipendeva dal Comando in Capo alleato, con le più ampie attribuzioni organiche, addestrative, tecniche e logistiche.

Con la fine della guerra vennero evidentemente a cessare le ragioni per le quali l'Unità aerea era sorta; ed essa cessò di funzionare alla data 1° gennaio 1947.

In conseguenza di ciò, venne predisposto questo disegno di legge che, già approvato in sede deliberante dalla IV Commissione del Senato il 30 luglio 1948 viene ora sottoposto alla vostra approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« A decorrere dal 1° gennaio 1948, l'Unità aerea, istituita con decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 281, è soppressa ».

Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sull'articolo unico del disegno di legge.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modifiche alla composizione delle Commissioni esaminatrici per l'ammissione nella carriera della giustizia militare. (90).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla composizione delle Commissioni esaminatrici per l'ammissione nella carriera della giustizia militare ».

Avverto che l'esame di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta avendo il relatore chiesto congedo.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Nuove misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico. (91).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Nuove misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico ».

Avverto che per l'assenza dei componenti la Sottocommissione finanze e tesoro, la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI